



COMUNE DI MONTEFRANCO

Provincia di Terni

Ordinanza n. 02
Del 14/04/2015

IL SINDACO

PREMESSO che il suolo pubblico o di pubblico accesso viene di sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, **in particolare per i bambini e gli anziani**, oltre che a provocare notevole degrado e perdita d'immagine del nostro paese;

PRESO ATTO inoltre delle problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di escrementi di cani in tali zone della città;

RITENUTO opportuno di prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano muniti di apposite **palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento** idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

VALUTATO di garantire una maggiore igiene ed una più sicura circolazione dei cittadini;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L.;

VISTA la Legge 24/11/81 n.689;

VISTA la Delibera di C.C. n. 19 del 25/06/2008 con la quale viene approvato il regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze.

ORDINA

Ai proprietari di cani e alle persone che a qualsiasi titolo conducano tali animali:

- **di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni**, alla pulizia dei luoghi ed al corretto smaltimento delle stesse, qualora il cane sporchi luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- **di munirsi**, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, che dovranno essere smaltite nei cassonetti dei rifiuti solidi urbani;

Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone con evidenti problemi di handicap, nonché alle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle propri mansioni;

AVVERTE

Che i trasgressori agli obblighi di cui sopra, saranno oggetto di **sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 150,00** ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs.n.267/2000 Testo Unico Enti Locali.

I trasgressori sono comunque ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'**importo di € 50,00** da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/81.

INCARICA

L'Ufficio di Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia a far rispettare la presente ordinanza, comminando le eventuali relative sanzioni.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e affissione all'Albo Pretorio per giorni 20 a partire dalla data della presente. Copia del presente atto può essere richiesta presso il competente ufficio di Polizia Municipale

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica

Montefranco



IL SINDACO

(Dott.ssa Rachele Taccalozzi)